

DECISIONE DIRIGENZIALE N. 138 DEL 07/08/2026

OGGETTO: Servizio di assistenza e consulenza in materia fiscale, contabile e amministrativa, oltre al servizio relativo agli adempimenti fiscali periodici e annuali, affidamento diretto ex art. 50, co. 1 lett. b), D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. – REP. 123/2026 – CIG BCA1C1128D
Decisione a contrarre e Determina di aggiudicazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che Milanosport S.S.D. S.p.A. per lo svolgimento delle proprie attività necessita di un Servizio di assistenza e consulenza in materia fiscale, contabile e amministrativa, oltre al servizio relativo agli adempimenti fiscali periodici e annuali;

Rilevato che, al fine di garantire la continuità del servizio nelle more dell'avvio e dell'espletamento delle procedure di nuovo affidamento di lungo periodo si rende necessario procedere a un affidamento temporaneo del servizio in oggetto per la durata di no. 4 mesi (quattro) con decorrenza dal 1° Settembre 2026;

Considerato che l'interruzione di tale servizio comporterebbe gravi pregiudizi operativi e finanziari per la Società, con il rischio di incorrere in sanzioni per il mancato o tardivo rispetto degli adempimenti fiscali di legge;

Preso atto che l'attuale affidatario del servizio, con formale nota acquisita agli atti societari in data 06/08/2026, si è dichiarato disponibile a garantire la prosecuzione del servizio alle medesime condizioni economiche e contrattuali attualmente in vigore;

Valutata la convenienza per la Società di accogliere tale disponibilità, sia per ragioni di economicità sia per l'evidente efficacia derivante dalla pregressa conoscenza della contabilità aziendale da parte del medesimo operatore, escludendo così tempi di affiancamento in una fase transitoria, garantendo il rispetto del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che il sottoscritto ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP), il quale ha dichiarato, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente affidamento;

Considerato che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per il suo valore, distante dalla soglia comunitaria;

Appurato che:

- l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni

Milanospport Società Sportiva Dilettantistica S.p.A

Direzione e Coordinamento del Comune di Milano

Viale Tunisia, 35 20124 Milano
Tel. 02/62345110 - Fax 02/62345191

N.ISCRI.R.I. 10809480154
N.REA MI - 1408942

www.milanospport.it



P.IVA / COD FISC 10809480154
Cap. Soc. i.v. € 30.089.209,32

contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 e s.m.i. definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice";

- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., vista la natura dell'affidamento non si richiederà la garanzia definitiva per l'esecuzione del servizio in oggetto;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Rilevato che nulla osta all'affidamento al Dott. Bellantuono Giacinto con studio a Monopoli (BA), Via F.lli Bandiera n. 18, C.F. BLLGNT77C01F376T e P.IVA 06862130728, del Servizio di assistenza e consulenza in materia fiscale, contabile e amministrativa, oltre al servizio relativo agli adempimenti fiscali periodici e annuali, mediante affidamento diretto ex art. 50, co. 1, let. b) D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., dietro il pagamento del corrispettivo pari ad € 3.744,00 (euro tremilasettecentoquarantaquattro/00) comprensivi di oneri previdenziali, oltre I.V.A.;

Visti:

- il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

DETERMINA

per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1) di affidare il Servizio di assistenza e consulenza in materia fiscale, contabile e amministrativa, oltre al servizio relativo agli adempimenti fiscali periodici e annuali, mediante affidamento diretto ex art. 50, co. 1, let. b) D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., – CIG BCA1C1128D – REP. 123/2026, al Dott. Bellantuono Giacinto con studio a Monopoli (BA), Via F.lli Bandiera n. 18, C.F. BLLGNT77C01F376T e P.IVA 06862130728, per un corrispettivo complessivo pari a € 3.744,00 (euro tremilasettecentoquarantaquattro/00) comprensivi di oneri previdenziali, oltre I.V.A. per la durata di mesi 4 (quattro) a decorrere dal 1° Settembre 2026;

- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- 3) di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC Delibera ANAC 524 del 22 dicembre 2025 e s.m.i.;
- 4) di precisare che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante ha verificato le dichiarazioni, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- 5) di dare atto che la presente aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, co. 5 del D.Lgs. 36/23 in combinato disposto con l'art. 52 del medesimo decreto;
- 6) di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'affidamento in oggetto, come comunicato dalla Società appaltatrice, nel rispetto della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- 7) di dare atto che la spesa pari a € 3.744,00 (euro tremilasettecentoquarantaquattro/00) comprensivi di oneri previdenziali, oltre I.V.A. trova copertura nel bilancio 2026 che presenta la necessaria disponibilità;
- 8) di demandare al RUP tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- 9) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul profilo internet di Milanospoort S.S.D. S.p.A., nella sezione "Gare d'Appalto" ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Milanospoort S.S.D. S.p.A.
Il Direttore Generale
Dr. Lorenzo Enrico Lamperti